

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02345/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2345 del 2018, proposto da

Impresa Agricola Baglio Monroy di Misiigiafari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Simone Cuccia 45;

contro

Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Dell'Agricoltura non costituito in giudizio;

nei confronti

Azienda Agricola Mazzaporro Duchessa Società Semplice, Rallo Angelica, Giacalone Domenico non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1910 del 10.08.2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande afferenti al PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, nonché del relativo “Allegato 1 – Domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio”, nella parte in cui la Società odierna ricorrente risulta collocata alla posizione n. 452, con un punteggio pari a 41 su 100, anziché, come dovuto, alla posizione n. 15 (ovvero, tutt'al più alla posizione n. 16), con punteggio utile pari a 79 su 100;
- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1501 del 25.06.2018 e del relativo “Allegato 1”, di approvazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili (come successivamente sostituiti dal decreto dirigenziale anzidetto), nella parte in cui la domanda della Società ricorrente risultava collocata alla posizione n. 449, sempre con un punteggio di 41 su 100;
- della Scheda tecnica di valutazione (check-list), con la quale, in sede istruttoria, veniva convalidato un punteggio inferiore rispetto a quello “auto-attribuito” dalla Società ricorrente in sede di presentazione della domanda e degli eventuali ulteriori verbali di valutazione, mai notificati e allo stato non conosciuti dalla Società ricorrente;
- di ogni altro atto, comunque connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra impugnati, e in ogni caso lesivo dell'interesse della Società odierna ricorrente alla corretta valutazione e collocazione in graduatoria della presentata domanda di sostegno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti, il D.D.G. n.1910/2018 del 8/8/2018 nella parte in cui il progetto della società ricorrente è stato inserito in posizione n. 452 della relativa graduatoria, con il punteggio di 41 punti rispetto ai 79/100 auto-attribuiti dall'interessato in sede di presentazione della domanda;

Considerato che, segnatamente, parte ricorrente contesta l'errata/mancata attribuzione dei punteggi per i criteri A4, A5, A7 e A8;

Considerato l'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l'Amministrazione intimata con atto di mera forma;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere sulla domanda cautelare, di dover acquisire documentati e motivati chiarimenti da parte dell'Amministrazione in ordine ai fatti di causa, mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la modalità del P.A.T., di dettagliata relazione illustrativa con allegazione di ogni ulteriore documento idoneo ai fini della controversia, tenendo conto di quanto rappresentato da parte ricorrente: Ritenuto congruo assegnare all'Amministrazione il termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza;

Considerato che nel ricorso parte ricorrente avanza richiesta di integrazione del ricorso mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di poter accogliere tale ultima richiesta e che, in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati la parte ricorrente viene fin d'ora autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame,

su istanza di parte,, mediante pubblicazione sul sito istituzionale web dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,

da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: copia di quest'ultima ordinanza e del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni dieci;

- che l'Assessorato, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che non dovrà essere rimosso, insieme a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione; dispone altresì l'integrazione del contraddittorio nei termini e secondo le modalità in motivazione riportati.

Fissa per l'ulteriore trattazione la Camera di Consiglio del 24 gennaio 2019.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO